

# **Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia**

del 4 ottobre 2002

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto del 22 febbraio 2002<sup>2</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Principi**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

## **Sezione 2: Aiuti finanziari**

### **Art. 2** Beneficiari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- a. alle strutture di custodia collettiva diurna;
- b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e
- c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 3765

<sup>3</sup> FF 2002 3808

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

### **Art. 3**                    Condizioni

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

- a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche;
- b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e
- c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati:

- a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
- b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

### **Art. 4**                    Mezzi a disposizione

<sup>1</sup> L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

<sup>3</sup> Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.

### **Art. 5**                    Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

<sup>2</sup> Sono accordati per tre anni al massimo.

## **Sezione 3: Procedura e protezione giuridica**

### **Art. 6**                    Domanda di aiuti finanziari e decisione

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio).

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all'Ufficio prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

<sup>3</sup> L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autorità competente del Cantone.

#### **Art. 7** Protezione giuridica

<sup>1</sup> La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> È escluso il ricorso al Consiglio federale.

### **Sezione 4: Valutazione**

#### **Art. 8**

Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 9** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

#### **Art. 10** Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La sua durata di validità è di otto anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 2002<sup>4</sup>

Termine di referendum: 23 gennaio 2003